

SETTEMBRE 2025: NOVITÀ

Concordato preventivo biennale - Ulteriori chiarimenti

Concordato preventivo biennale - Cause di cessazione - Variazione dell'attività - Modifica del codice ATECO 2025

Lavoro sportivo - Riforma dello sport - Disciplina fiscale - Chiarimenti

"*Bonus* edilizi" - Spese sostenute dal 2025 - Aliquota "maggiorata" - Irrilevanza della residenza

Fringe benefit per veicoli in uso promiscuo ai dipendenti - *Optional* a carico dei dipendenti e ricariche elettriche presso colonnine pubbliche con *card* "aziendale"

Sostituzione di veicoli termici con veicoli elettrici ad emissioni zero - Incentivi

Carte ricaricabili per l'acquisto di carburante - Buoni corrispettivo multiuso

Liquidazione volontaria - Fase liquidatoria - Detrazione IVA

Concordato preventivo in continuità - Consecuzione tra procedure - Momento di emissione della nota di credito

Detrazione IVA - *Pro rata* - Beni ammortizzabili - Esclusione

Prodotti finiti in oro sottoposti ad attività di montaggio - *Reverse charge* - Inapplicabilità

OTTOBRE 2025: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE - ULTERIORI CHIARIMENTI

L'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in materia di concordato preventivo biennale (CPB), in occasione di un incontro con la stampa specializzata tenutosi il 18.9.2025 e in risposta ad alcune FAQ del 25.9.2025.

NUOVE CAUSE DI ESCLUSIONE

Le nuove cause di esclusione/cessazione dal CPB introdotte dal DLgs. 81/2025, relative ai professionisti che dichiarano individualmente redditi di cui all'art. 54 co. 1 del TUIR e che partecipano al contempo ad associazioni professionali/società di professionisti/società tra avvocati prevedono che l'adesione al CPB è concessa solo nel caso in cui tale scelta venga condivisa sia da tutti i professionisti soci o associati, sia dalla relativa associazione o società professionale.

In merito, nella circ. Agenzia delle Entrate 24.6.2025 n. 9 era stato indicato che la causa di esclusione non opera se per l'attività svolta da uno dei due soggetti coinvolti (professionista da un lato, soggetto collettivo dall'altro) *"non risultano approvati gli ISA"*. Questo inciso è stato ulteriormente precisato nel corso della suddetta videoconferenza.

Con questa espressione l'Agenzia delle Entrate non intendeva far riferimento alle casistiche in cui non vi sono ISA approvati per il codice ATECO dell'attività esercitata, ma alla diversa fattispecie in cui *"la società tra professionisti dichiara il reddito d'impresa, mentre l'ISA previsto per l'attività esercitata da detta società è stato approvato esclusivamente con riferimento all'esercizio di arti e professioni"* (fattispecie trattata nella FAQ 17.10.2024 n. 2). In tal caso, la società tra professionisti non può aderire al CPB, svolgendo un'attività *"per la quale non risultano approvati gli ISA"*.

Presenza di cause di esclusione da ISA

In una delle FAQ del 25.9.2025, l'Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito che la causa di esclusione in commento non viene attivata nemmeno nei casi in cui si sia in *"presenza per uno degli associati di una causa che impedisce l'applicazione degli ISA quale l'applicazione del regime forfettario"*.

Periodi d'imposta non coincidenti

In risposta ad una FAQ del 25.9.2025, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'adesione al CPB è possibile anche quando i bienni di efficacia dell'accordo non sono coincidenti, fermo restando che nello stesso periodo tanto l'associazione quanto l'associato devono applicare il CPB; tale precisazione si è resa necessaria considerati i possibili disallineamenti tra il CPB dell'associazione, che potrebbe aver optato, ad esempio, per il biennio 2024-2025, e il CPB degli associati partecipanti, che intendono aderire per il biennio 2025-2026.

CESSIONE D'AZIENDA

Nel corso della videoconferenza del 18.9.2025 è stato chiarito che la disapplicazione del CPB in caso di cessione d'azienda interviene sia nel caso in cui l'azienda venga ceduta, sia nel caso in cui venga acquistata. Secondo l'Agenzia delle Entrate, anche in tal caso viene infatti meno il diretto collegamento tra la proposta di CPB predisposta nei confronti del contribuente avente determinate caratteristiche e la diversa capacità reddituale conseguente al nuovo assetto economico.

RIDUZIONE DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO

L'Agenzia delle Entrate, nella videoconferenza del 18.9.2025, ha esaminato il rapporto tra la riduzione di un anno dei termini di accertamento previsto dal regime premiale ISA, applicabile dai contribuenti che aderiscono al CPB, e le cause di decadenza dal concordato. È stato chiarito che tali cause possono essere accertate anche oltre i termini di decadenza dal potere di accertamento come ridotti in applicazione del regime premiale ISA, fermo restando il limite imposto dai termini ordinari, laddove si riscontri la non veridicità dei dati forniti dal contribuente.

Anche ai fini del CPB vengono richiamati i principi individuati da prassi e giurisprudenza in merito al disconoscimento del regime premiale per gli studi di settore e gli ISA, in presenza di infedeltà dichiarative.

In tema di studi di settore, la Corte di Cassazione (ordinanza 5.11.2024 n. 28457) ha chiarito che la riduzione di un anno dei termini di decadenza dei poteri di accertamento, prevista dall'art. 10 co. 9 del DL 201/2011, non è applicabile nel caso in cui, anche successivamente allo spirare del termine ridotto, si accerti la non veridicità dei dati forniti dal contribuente, presupponendo tale beneficio la fedele esposizione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Una FAQ del 25.9.2025 chiarisce che la causa di cessazione di cui all'art. 21 co. 1 lett. b-ter) del DLgs. 13/2024, relativa ai casi in cui la società o l'ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento d'azienda o di un suo ramo o, per le società di persone e le associazioni di cui all'art. 5 del TUIR, da modifiche della compagine sociale in aumento, non è rivolta alle imprese individuali.

Le società e l'impresa individuale sono infatti soggetti giuridici distinti e il legislatore ha espressamente fatto riferimento a "società ed enti" e non, in generale, all'imprenditore o al "soggetto giuridico" che ha aderito al concordato.

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE - CAUSE DI CESSAZIONE - VARIAZIONE DELL'ATTIVITÀ - MODIFICA DEL CODICE ATECO 2025

Con la risposta a interpello 10.9.2025 n. 236, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il concordato preventivo biennale non cessa per una variazione solo formale del codice ATECO per effetto delle modifiche apportate alla classificazione nel 2025, anche se tale cambiamento comporta l'applicazione di un ISA diverso.

La problematica non si pone rispetto al CPB 2025-2026 poiché nei modelli REDDITI 2025 è necessario indicare il nuovo codice ATECO e applicare l'ISA relativo; di conseguenza, nell'ipotesi in cui non vi siano mutamenti sostanziali dell'attività esercitata, è garantita continuità tra codice ATECO e ISA applicato.

CESSAZIONE PER MODIFICA DELL'ATTIVITÀ

Secondo quanto previsto dall'art. 21 co. 1 lett. a) del DLgs. 13/2024, il concordato preventivo biennale cessa di avere efficacia nel caso in cui il contribuente modifichi l'attività svolta nel periodo oggetto di concordato rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente; tuttavia, il concordato mantiene efficacia se la nuova attività è soggetta all'applicazione del medesimo ISA.

Una situazione particolare si è verificata nel 2025 in cui, a seguito della modifica della classificazione ATECO 2025, le attività possono aver subito un mutamento del codice identificativo, accompagnato o meno dalla modifica dell'ISA applicabile; ciò anche se l'attività non ha subito alcuna variazione sostanziale.

VARIAZIONE ATECO 2025 - EFFETTI SUL CONCORDATO PREVENTIVO 2024-2025

In risposta a una FAQ del 28.5.2025, l'Agenzia delle Entrate aveva precisato che, se per effetto della nuova classificazione ATECO 2025 il codice dell'attività esercitata nel 2023 è mutato solo a livello formale, la causa di cessazione del concordato preventivo per il biennio 2024-2025 non si verifica:

- sia nell'ipotesi in cui l'ISA applicabile resti il medesimo;
- sia nell'ipotesi in cui l'ISA 2025 applicabile muti rispetto a quello applicato per il periodo d'imposta precedente.

Ciò che interessa, affinché il concordato preventivo biennale continui a mantenere i propri effetti, è che l'attività interessata dalla modifica resti invariata nella sostanza.

VARIAZIONE ATECO 2025 - EFFETTI SUL CONCORDATO PREVENTIVO 2025-2026

La casistica esaminata nella risposta a interpello 10.9.2025 n. 236 riguarda un agente plurimandatario nel settore del noleggio di autoveicoli che, per effetto della nuova classificazione, passa dal codice 45.11.02 con ISA DM09U al codice 77.51.00 con ISA EG61U. Il contribuente si domanda se tale variazione possa compromettere l'adesione espressa nel modello REDDITI 2025. Nel ribadire i chiarimenti in precedenza forniti, l'Agenzia delle Entrate precisa che rispetto al concordato preventivo 2025-2026 non si pone il problema di valutare la causa di cessazione del concordato per effetto della nuova classificazione ATECO 2025, naturalmente nell'ipotesi in cui l'attività rimanga in concreto invariata.

Secondo quanto chiarito dalla ris. 24/2025, nella dichiarazione dei redditi per il 2024 (modello REDDITI 2025), così come nelle successive per i periodi d'imposta oggetto di concordato 2025-2026, deve essere utilizzato il "nuovo" codice ATECO 77.51.00, cui è associato l'ISA EG61U. Non si verifica quindi alcuna variazione, anche solo formale, dei codici identificativi dell'attività e dell'ISA applicabile, che rimangono costanti nei periodi d'imposta 2024, 2025 e 2026.

LAVORO SPORTIVO - RIFORMA DELLO SPORT - DISCIPLINA FISCALE - CHIARIMENTI

Con la consulenza giuridica 30.9.2025 n. 14, l'Agenzia delle Entrate ha approfondito diversi aspetti legati agli effetti della Riforma dello sport, di cui al DLgs. 36/2021, sulla disciplina fiscale del lavoro sportivo.

CONTRIBUENTI IN REGIME FORFETARIO DI CUI ALLA L. 190/2014

L'Agenzia delle Entrate chiarisce esplicitamente che per i lavoratori autonomi sportivi dell'area del dilettantismo, in possesso dei requisiti per l'accesso al regime forfetario di cui all'art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014, rilevano, *"quali componenti positivi cui applicare il coefficiente di redditività, unicamente i compensi che eccedono l'importo di 15.000 euro. In altri termini, detto coefficiente va applicato a detti compensi, al netto dell'importo di 15.000 euro"*.

La soglia di non imponibilità non rileva, tuttavia, ai fini della verifica del limite per la permanenza nel regime forfetario, fissata a 85.000,00 euro; in tal caso, infatti, è necessario considerare i compensi percepiti nell'anno precedente, compresi quelli sotto la soglia di 15.000,00 euro.

PREMI SPORTIVI

Secondo l'Agenzia delle Entrate, la ritenuta a titolo d'imposta del 20% sui premi sportivi, di cui all'art. 6 co. 6-*quater* del DLgs. 36/2021, non si applica:

- alle somme che atleti e tecnici del dilettantismo conseguono in dipendenza dei contratti di lavoro sportivo di cui sono titolari, anche qualora dette somme siano qualificate nei contratti come "premi" correlati al raggiungimento di determinati risultati sportivi; tali somme costituiscono infatti parti variabili della retribuzione fissata nel contratto, venendo quindi assoggettate ad imposizione unitamente alla parte fissa della retribuzione stessa, secondo le regole proprie della categoria reddituale in cui esse ricadono;
- ai premi corrisposti non al singolo atleta o tecnico, ma direttamente all'ente sportivo di cui questi ultimi fanno parte.

L'Agenzia delle Entrate chiarisce inoltre che la disciplina di cui all'art. 6 co. 6-*quater* del DLgs. 36/2021 è applicabile anche alle somme corrisposte direttamente dalle Federazioni nazionali (a titolo di premio, o per la partecipazione a raduni, come componenti delle squadre nazionali di disciplina, connessi alla preparazione delle predette manifestazioni nazionali e internazionali) ad atleti e tecnici che, pur ordinariamente lavorando nel settore del professionismo, vengono convocati a far parte delle squadre nazionali.

L'attività sportiva svolta da atleti e tecnici nell'ambito delle squadre nazionali si configura infatti in ogni caso come attività di tesserato federale che opera nell'ambito del dilettantismo.

AGEVOLAZIONI IRAP

Secondo quanto previsto dall'art. 36 co. 6 del DLgs. 36/2021, tutti i singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo inferiori all'importo annuo di 85.000,00 euro non concorrono alla determinazione della base imponibile IRAP dell'ente erogatore.

L'Agenzia delle Entrate chiarisce che tale disposizione non introduce una franchigia da applicare ai singoli compensi di importo pari o superiore agli 85.000,00 euro; ai fini IRAP non rilevano infatti i singoli compensi di importo inferiore a 85.000,00 euro, mentre ciascun compenso di ammontare pari o superiore a tale limite rileva per intero.

"BONUS EDILIZI" - SPESE SOSTENUTE DAL 2025 - ALIQUOTA "MAGGIORATA" - IRRILEVANZA DELLA RESIDENZA

Con l'art. 1 co. 54 - 56 della L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025) sono state rimodulate le aliquote delle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute dal 2025 al 2027 per l'esecuzione di interventi "edilizi".

La citata legge ha sostanzialmente allineato le aliquote di "ecobonus" e "sismabonus", di cui agli artt. 14 e 16 del DL 63/2013, a quelle per il recupero edilizio, di cui all'art. 16-*bis* del TUIR (detrazione IRPEF c.d. "*bonus casa*"), prevedendo, altresì, regimi più vantaggiosi per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

ALIQUOTA "ORDINARIA" PER LE SPESE DAL 2025 AL 2027

Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ai sensi dell'art. 16 co. 1 del DL 63/2013, la detrazione IRPEF per gli interventi volti al recupero edilizio, così come le detrazioni IRPEF/IRES "sismabonus" ed "ecobonus", sono fissate:

- al 36%, se le spese sono sostenute dall'1.1.2025 al 31.12.2025;
- al 30%, se le spese sono sostenute dall'1.1.2026 al 31.12.2027.

Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 il limite massimo di spesa detraibile è di 96.000,00 euro per unità immobiliare (comprese le pertinenze).

ALiquOTA “MAGGIORATA” PER LE SPESE DAL 2025 AL 2027

Sempre in relazione alle spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, la stessa norma ha elevato l'aliquota delle detrazioni ove gli interventi “edilizi” riguardino l'abitazione principale dei contribuenti.

Il citato art. 16 co. 1 del DL 63/2013 ha quindi stabilito che la detrazione IRPEF per gli interventi volti al recupero edilizio, così come quella del sismabonus e dell'ecobonus, sono fissate:

- al 50%, se le spese sono sostenute dall'1.1.2025 al 31.12.2025 dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento e gli interventi sono effettuati sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- al 36%, se le spese sono sostenute dall'1.1.2026 al 31.12.2027 dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento e gli interventi sono effettuati sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 il limite massimo di spesa detraibile è di 96.000,00 euro per unità immobiliare (comprese le pertinenze).

Destinazione ad abitazione principale

Per poter beneficiare dell'aliquota “maggiorata” (50% per le spese 2025 e 36% per le spese 2026 e 2027) l'unità immobiliare nella quale sono realizzati i lavori deve essere destinata ad abitazione principale.

L'aliquota “maggiorata” compete anche se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale al termine dei lavori e vale anche per le pertinenze.

Al riguardo, nella risposta a interpello 16.9.2025 n. 244, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, per poter beneficiare dell'aliquota “maggiorata” del 50% per le spese sostenute nel 2025 per gli interventi di recupero edilizio, di cui all'art. 16-*bis* del TUIR, è irrilevante l'aver trasferito la residenza nell'immobile oggetto dei lavori.

Per capire cosa si intende per abitazione principale, come chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 19.6.2025 n. 8, occorre fare riferimento all'art. 10 co. 3-*bis* del TUIR, secondo cui “*per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata*”. Si considerano familiari ai fini delle imposte sui redditi (ex art. 5 co. 5 del TUIR) il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.

Titolarità dell'immobile

L'aliquota “maggiorata” (50% per le spese 2025 e 36% per le spese 2026 e 2027) spetta soltanto al titolare del diritto di proprietà (compresa la nuda proprietà e la proprietà superficiaria) o di un diritto reale di godimento sull'unità immobiliare (usufrutto, uso, abitazione), che destina l'unità ad abitazione principale.

Il requisito della titolarità dell'immobile deve essere verificato all'inizio dei lavori e l'eventuale cambio di destinazione dell'immobile successivamente alla fruizione della detrazione non comporta la riduzione dell'agevolazione (circ. Agenzia delle Entrate 19.6.2025 n. 8).

Soggetti appartenenti alle Forze dell'ordine

La risposta a interpello 244/2025 ha peraltro evidenziato che i requisiti richiesti per poter beneficiare dell'aliquota “maggiorata” (titolarità dell'immobile e destinazione ad abitazione principale) devono essere soddisfatti anche dal personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, in quanto non sono previste deroghe, ed è irrilevante l'aver trasferito la residenza anagrafica nell'immobile oggetto degli interventi.

FRINGE BENEFIT PER VEICOLI IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI - OPTIONAL A CARICO DEI DIPENDENTI E RICARICHE ELETTRICHE PRESSO COLONNINE PUBBLICHE CON CARD “AZIENDALE”

L'Agenzia delle Entrate, con le risposte a interpello 9.9.2025 n. 233 e 10.9.2025 n. 237, ha fornito ulteriori indicazioni in merito alla determinazione del *fringe benefit* relativo ai veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti.

OPTIONAL A CARICO DEI DIPENDENTI

Con la risposta a interpello 9.9.2025 n. 233, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le somme eventualmente trattenute dal datore di lavoro in capo ai dipendenti per *optional* aggiuntivi, richiesti dagli stessi, sui veicoli concessi in uso promiscuo, non riducono il valore del *fringe benefit* da assoggettare a tassazione ai sensi dell'art. 51 co. 4 lett. a) del TUIR, non essendo compresi nella valorizzazione delle tabelle ACI.

La citata disposizione, nella parte in cui prevede che il valore dei veicoli concessi ad uso promiscuo è assoggettato a tassazione "*al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente*", va infatti riferita non a tutte le somme trattenute al lavoratore o versate dallo stesso, a vario titolo, in relazione al veicolo assegnato, ma solo a quelle eventualmente richieste dal datore per l'uso a fini personali del veicolo stesso, determinate sulla base delle tabelle ACI.

RICARICA ELETTRICA PRESSO COLONNINE PUBBLICHE CON CARD "AZIENDALE"

Con la risposta a interpello 10.9.2025 n. 237, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che la ricarica elettrica delle autovetture in uso promiscuo ai dipendenti, effettuata presso colonnine pubbliche utilizzando una *card* con addebito del costo a carico della società, non costituisce *fringe benefit* tassato in capo al dipendente ai sensi dell'art. 51 co. 4 lett. a) del TUIR.

In linea generale, nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca l'energia elettrica per la ricarica dei veicoli concessi in uso promiscuo ai propri dipendenti, la stessa non genera reddito imponibile, in quanto già considerata ai fini della determinazione del valore forfetario riportato nelle tabelle ACI.

SOSTITUZIONE DI VEICOLI TERMICI CON VEICOLI ELETTRICI AD EMISSIONI ZERO - INCENTIVI

Con il DM 8.8.2025 n. 236 (pubblicato sulla *G.U.* 8.9.2025 n. 208), il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica (MASE) ha disciplinato gli incentivi a fondo perduto riconosciuti per la sostituzione di un veicolo termico con un nuovo veicolo elettrico a emissioni zero.

Alcuni chiarimenti in merito alla misura sono stati resi dal MASE con le FAQ del 25.9.2025 (aggiornate il 26.9.2025).

SOGGETTI BENEFICIARI

I contributi spettano, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, a favore di persone fisiche e microimprese, in presenza di determinati requisiti.

Requisiti di accesso ai contributi per le persone fisiche

L'incentivo per la sostituzione di un veicolo termico con uno elettrico ad emissioni zero compete alle persone fisiche:

- che hanno un ISEE pari o inferiore a 40.000,00 euro;
- con riferimento all'acquisto di un solo veicolo nuovo di categoria M1 (ossia un veicolo destinato al trasporto di persone, con almeno quattro ruote e al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente), ad alimentazione esclusivamente elettrica (BEV) e con prezzo risultante dal listino ufficiale della casa automobilistica produttrice non superiore a 35.000,00 euro (IVA e *optional* esclusi).

Per beneficiare dell'incentivo occorre inoltre che:

- la persona fisica richiedente abbia residenza in una c.d. "area urbana funzionale" (ossia l'area composta da un centro urbano di almeno 50.000 abitanti e dalla circostante "area del pendolarismo", come individuata dall'ISTAT);
- contestualmente alla consegna del veicolo nuovo, venga consegnato al venditore, per destinarlo alla rottamazione, un veicolo della medesima categoria, omologato in una classe fino a Euro 5 (la persona fisica che procede alla prenotazione del *bonus* deve risultare da almeno sei mesi primo intestatario del veicolo da rottamare);
- nel documento comprovante l'acquisto del nuovo veicolo elettrico sia dichiarato il veicolo da rottamare, oltre alla misura dello sconto applicato in forza dell'incentivo;
- il beneficiario del contributo risulti intestatario del veicolo elettrico acquistato, e la proprietà sia mantenuta per almeno 24 mesi (come precisato dalle FAQ del 26.9.2025, per fruire degli incentivi il veicolo acquistato non può essere cointestato).

Requisiti di accesso ai contributi per le microimprese

L'incentivo per la sostituzione di un veicolo termico con uno elettrico può spettare anche alle microimprese (ossia alle imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo o un bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro).

Per accedere ai contributi, le microimprese devono:

- essere regolarmente costituite ed iscritte come attive nel Registro delle imprese;
- essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di obblighi contributivi e fiscali;
- non rientrare nelle imprese escluse dal regime "*de minimis*" in materia di aiuti di Stato;
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere sottoposte a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coattiva o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale, o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.

Le microimprese beneficiano dell'incentivo con riferimento all'acquisto di un massimo di due veicoli nuovi commerciali di categoria N1 o N2 ad alimentazione esclusivamente elettrica (BEV).

Per beneficiare dell'incentivo occorre inoltre che:

- la microimpresa abbia sede legale in una c.d. "area urbana funzionale";
- contestualmente alla consegna del nuovo veicolo, venga consegnato al venditore, ai fini della rottamazione, un veicolo della medesima categoria, omologato in una classe fino a Euro 5 (il veicolo destinato alla rottamazione deve essere intestato da almeno sei mesi alla microimpresa);
- il nuovo veicolo acquistato risulti intestato alla microimpresa (beneficiaria del contributo) e la proprietà sia mantenuta per almeno 24 mesi.

MISURA DEL CONTRIBUTO

L'incentivo è riconosciuto fino ad esaurimento delle risorse disponibili, con un importo che varia in base alla tipologia di beneficiario.

Misura del contributo per le persone fisiche

Con riferimento alle persone fisiche, l'incentivo compete ad un solo soggetto per nucleo familiare: l'agevolazione può essere richiesta a beneficio proprio o di un altro componente maggiorenne appartenente al proprio nucleo familiare.

Per le persone fisiche il contributo è pari a:

- 11.000,00 euro, se l'acquirente ha un ISEE inferiore o pari a 30.000,00 euro;
- 9.000,00 euro, se l'acquirente ha un ISEE superiore a 30.000,00 euro, ma inferiore o pari a 40.000,00 euro.

I contributi corrisposti alle persone fisiche non sono cumulabili con altri incentivi nazionali ed europei.

Misura del contributo per le microimprese

Ogni microimpresa ha diritto ad un massimo di due *bonus* per la sostituzione dei veicoli termici con quelli elettrici.

L'importo di ciascun incentivo:

- copre fino al 30% del prezzo di acquisto del veicolo (IVA esclusa), con un massimale di 20.000,00 euro;
- spetta fino ad un ammontare massimo di aiuti concessi a titolo "*de minimis*" ad un'unica impresa beneficiaria in misura non superiore ai tetti previsti dal Regolamento europeo "*de minimis*" e dal Regolamento europeo "*de minimis*" per il settore agricolo nell'arco di tre anni.

I contributi corrisposti alle microimprese:

- sono riconosciuti nel rispetto della normativa europea sugli aiuti ai sensi dei Regolamenti europei "*de minimis*" e "*de minimis*" per il settore agricolo;
- non sono cumulabili con altri incentivi nazionali ed europei o regimi di sostegno comunque denominati, qualificabili come aiuti di Stato, destinati all'acquisto dei medesimi veicoli oggetto dei contributi di cui al DM 8.8.2025 n. 236.

MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO

Gli incentivi sono corrisposti dal venditore all'acquirente mediante compensazione con il prezzo di acquisto (in altre parole, il venditore degli autoveicoli incentivati applica uno sconto sul prezzo).

Il MASE provvede poi a rimborsare al venditore del veicolo elettrico l'importo dei contributi (in ragione dei quali ha applicato gli sconti sul prezzo dei veicoli).

Richieste di contributo

Per il riconoscimento delle agevolazioni, occorre presentare una richiesta tramite l'apposita piattaforma informatica.

In particolare, è necessario che alla piattaforma si registrino, rispettando gli adempimenti prescritti dal DM 8.8.2025 n. 236:

- sia i venditori dei veicoli (per tali soggetti l'accesso alla piattaforma risulta abilitato dal 23.9.2025);
- sia gli acquirenti dei veicoli (per tali soggetti la data di apertura della piattaforma dovrà essere comunicata con un avviso del MASE).

Adempimenti del venditore

A pena di decadenza dal contributo viene richiesto al venditore di:

- validare l'incentivo richiesto dall'acquirente, entro i successivi 30 giorni dalla "generazione" del *bonus* presso la piattaforma informatica;
- consegnare il veicolo usato ad un demolitore, che lo prende in carico entro 30 giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo (il venditore deve inoltre provvedere alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista di cui al DPR 358/2000).

CARTE RICARICABILI PER L'ACQUISTO DI CARBURANTE - BUONI CORRISPETTIVO MULTIUSO

Nella risposta a interpello Agenzia delle Entrate 10.9.2025 n. 235 sono stati forniti chiarimenti sulle modalità di applicazione dell'IVA alle cessioni di carburante effettuate nei confronti dei titolari di una carta prepagata che permette di acquistare il tipo di carburante prescelto (gasolio, benzina e GPL) presso un'unica stazione di servizio.

BUONI-CORRISPETTIVO

Un buono-corrispettivo è da qualificare come monouso se, al momento della sua emissione, è nota la disciplina IVA applicabile alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono dà diritto. In caso contrario, si tratta di un buono multiuso.

Affinché sussista un buono-corrispettivo monouso devono essere conosciuti, al momento della sua emissione, tutti gli elementi richiesti ai fini della documentazione dell'operazione, ossia natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi.

CARTE CARBURANTE PREPAGATE

Nel caso di specie, quando viene emessa la carta prepagata non è conosciuta la quantità di carburante che può essere effettivamente acquistata con l'utilizzo della ricaricabile.

Pertanto, l'Agenzia delle Entrate ha qualificato le carte prepagate in esame come buoni-corrispettivo multiuso. Di conseguenza, l'operazione è rilevante ai fini IVA all'atto dell'acquisto del carburante con l'utilizzo della carta e non anche quando si ricarica quest'ultima.

LIQUIDAZIONE VOLONTARIA - FASE LIQUIDATORIA - DETRAZIONE IVA

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 22.9.2025 n. 251, ha confermato che la liquidazione volontaria costituisce l'ultima fase della vita di una società, che *"resta pur sempre parte dell'attività di impresa"*; si assiste, pertanto, ad un mutamento delle finalità delle operazioni poste in essere dal soggetto passivo, che non riguardano più la gestione corrente, ma quella liquidatoria. Ne discende la possibilità di esercitare la detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti, anche nell'ipotesi in cui l'attività ordinariamente esercitata fosse stata riconducibile a quelle esenti ex art. 10 del DPR 633/72.

DIRITTO ALLA DETRAZIONE IVA NON PRECLUSO NELLA FASE LIQUIDATORIA

Il diritto alla detrazione dell'IVA non è, in linea di principio, precluso nella fase liquidatoria, che resta pur sempre una parte dell'attività dell'impresa (risposta a interpello Agenzia delle Entrate 22.12.2021 n. 851).

Come rilevato dalla Corte di Giustizia UE, pur nel contesto di una procedura concorsuale, il semplice fatto che l'avvio di tale procedura modifichi la finalità delle operazioni del soggetto passivo – che non comprendono più la gestione corrente, ma riguardano esclusivamente la sua liquidazione – *"non può, di per sé, incidere sulla natura economica delle operazioni effettuate nell'ambito di tale impresa"* (Corte di Giustizia UE 3.6.2021 causa C-182/20).

Nel presupposto che le operazioni poste in essere nella fase di liquidazione possano rientrare nel perimetro delle attività imprenditoriali non può non riconoscersi il diritto alla detrazione dell'imposta relativa agli acquisti effettuati nell'ambito della fase liquidatoria, ove inerenti.

ORDINARIO REGIME IMPOSITIVO NELLA LIQUIDAZIONE

Con riguardo alla circostanza che la società, prima della messa in liquidazione, esercitasse un'attività rientrante nell'ambito dell'esenzione di cui all'art. 10 del DPR 633/72, l'Agenzia delle Entrate richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, pur se riferito alle procedure di liquidazione coatta amministrativa.

La Cassazione ricorda che tale procedura comporta *"la cessazione dell'attività (esente) esercitata dalla società nel periodo in cui era in bonis"*; torna, pertanto, *"ad essere applicabile l'ordinario regime impositivo"* che permette la detraibilità dell'imposta (Cass. 8.6.2011 n. 12444, Cass. 18.4.2018 n. 9464 e Cass. 15.2.2025 n. 3875).

PRESUPPOSTO DELL'INERENZA

Premesso quanto sopra, anche nella fase liquidatoria la detrazione dell'IVA spetta solo in presenza dei requisiti di inerenza e afferenza dei beni e servizi acquistati rispetto all'attività.

Nel caso oggetto di interpello, l'Agenzia delle Entrate riconosce che le prestazioni professionali volte al recupero dei crediti e all'assistenza legale nel contenzioso tributario che interessava la società istante posseggono tali requisiti.

Sebbene si riferiscano, in alcuni casi, a vicende precedenti la messa in liquidazione, sia le prestazioni volte alla definizione di rapporti pendenti, che quelle relative al recupero crediti possono ritenersi propedeutiche e strumentali alla fase liquidatoria.

CONCORDATO PREVENTIVO IN CONTINUITÀ - CONSECUZIONE TRA PROCEDURE - MOMENTO DI EMISSIONE DELLA NOTA DI CREDITO

Nella risposta a interpello Agenzia delle Entrate 9.9.2025 n. 234 sono stati analizzati i termini a partire dai quali è possibile emettere la nota di credito in pendenza di un concordato preventivo in continuità intervenuto nel 2023, successivamente alla revoca di un precedente concordato preventivo.

L'Agenzia esclude che vi sia una consecuzione tra le procedure, per cui si applica la disciplina delle note di variazione prevista per le procedure avviate dal 26.5.2021 (a seguito delle modifiche apportate dall'art. 18 del DL 73/2021).

APERTURA DELLA PROCEDURA

In caso di mancato pagamento in tutto o in parte del corrispettivo, il cedente/prestatore può emettere la nota di variazione in diminuzione a decorrere dalla data in cui il cessionario/committente è assoggettato alla procedura concorsuale.

INFRUTTUITÀ DELLA PROCEDURA

Qualora il cedente/prestatore decida di non avvalersi della predetta facoltà, tuttavia, la variazione è possibile anche in un momento successivo, quando il piano di riparto attesta l'infruttuosità della procedura. Tale possibilità è preclusa dopo che è decorso il termine per l'esercizio del diritto alla detrazione IVA.

DETRAZIONE IVA - PRO RATA - BENI AMMORTIZZABILI - ESCLUSIONE

Nella risposta a interpello Agenzia delle Entrate 8.9.2025 n. 231 sono stati forniti chiarimenti sul calcolo della percentuale di detrazione, ai fini del *pro rata*, da parte di una fondazione, che svolge come attività principale commerciale quella di casa di riposo, intenzionata a cedere un fabbricato strumentale.

PERCENTUALE DI DETRAZIONE

Nel calcolo della percentuale di detrazione non si tiene conto, fra l'altro, delle cessioni di beni ammortizzabili. Infatti, il computo di tali operazioni altererebbe la percentuale, visto che le stesse assumono, generalmente, carattere straordinario e occasionale.

ANALISI DELL'ATTIVITÀ SVOLTA

Nel caso di specie, il soggetto passivo non si occupa della vendita di beni immobili. Pertanto, la cessione di uno dei due beni strumentali di proprietà assume i caratteri sopra delineati e, quindi, non deve essere considerata nel calcolo della percentuale di detrazione.

PRODOTTI FINITI IN ORO SOTTOPOSTI AD ATTIVITÀ DI MONTAGGIO - REVERSE CHARGE - INAPPLICABILITÀ

Nella consulenza giuridica Agenzia delle Entrate 22.9.2025 n. 13 è stato precisato che il meccanismo del *reverse charge* non si applica alle cessioni e importazioni di prodotti finiti in oro sottoposti ad attività di montaggio (assemblaggio e/o incastonatura) per realizzare oggetti utilizzabili dal consumatore finale.

Nel caso esaminato, infatti, i beni (es. mollette per orecchini, moschettoni e anelli a molla) sono da considerare prodotti finiti e non materia prima destinata alla lavorazione. Pertanto, non sussiste la fattispecie di inversione contabile prevista per le cessioni di materiale d'oro e di prodotti semilavorati.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
10.10.2025	Modifica acconti da 730/2025	Le persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2025 possono comunicare al sostituto d'imposta che effettua i conguagli: • di non effettuare la trattenuta del secondo o unico acconto dovuto a novembre a titolo di IRPEF e/o di cedolare secca sulle locazioni; • oppure di effettuarla in misura inferiore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione del modello 730/2025.
15.10.2025	Trasmissione dati acquisti dall'estero	I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio: • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia; • in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese di settembre 2025 o ad operazioni effettuate nel mese di settembre 2025. La comunicazione non riguarda: • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica; • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.
16.10.2025	Versamento rate imposte e contributi	I soggetti sia titolari che non titolari di partita IVA devono versare, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025, con applicazione dei previsti interessi: • la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2025; • la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 21.7.2025, il 30.7.2025 o il 31.7.2025; • la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.8.2025 o l'1.9.2025 (in quanto il 30.8.2025 cadeva di sabato).

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
16.10.2025	Versamento ritenute e addizionali	I sostituti d'imposta devono versare: • le ritenute alla fonte operate nel mese di settembre 2025; • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di settembre 2025 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare complessivo delle ritenute operate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2025 non supera 100,00 euro. Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2025 non è di almeno 500,00 euro.
16.10.2025	Versamento ritenute sui dividendi	I sostituti d'imposta devono versare le ritenute alla fonte: • operate sugli utili in denaro corrisposti nel trimestre luglio-settembre 2025; • corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre luglio-settembre 2025.
16.10.2025	Versamento rata saldo IVA 2024	I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in relazione al saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2024 (modello IVA 2025): • l'ottava rata, se la prima rata è stata versata entro il 17.3.2025; • la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2025; • la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 21.7.2025 o il 30.7.2025; • la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.8.2025.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
16.10.2025	Versamento IVA mensile	I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono: - liquidare l'IVA relativa al mese di settembre 2025; - versare l'IVA a debito. I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente. Se l'importo dovuto, unitamente a quello di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2025, non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo. È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
20.10.2025	Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025	I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente i versamenti delle somme dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025, relative ai modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025, la cui scadenza del termine senza la maggiorazione dello 0,4% era il 21.7.2025 (per effetto della proroga di cui all'art. 13 del DL 84/2025), possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,39%, oltre agli interessi legali. Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento: - va effettuato entro il 31.10.2026; - comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,13%, oltre agli interessi legali.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
27.10.2025	Presentazione modelli 730/2025 integrativi	I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente possono presentare il modello 730/2025 integrativo: • per operare correzioni che comportano un minor debito o un maggior credito del contribuente rispetto alla dichiarazione originaria, ovvero per correggere errori “formali”; • ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato, anche se il modello 730/2025 originario è stato presentato al sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale diretta oppure trasmesso direttamente in via telematica all'Agenzia delle Entrate dal contribuente. Ai modelli 730/2025 integrativi presentati al CAF o professionista va allegata la relativa documentazione. Tuttavia, il modello 730/2025 integrativo può essere presentato direttamente dal contribuente qualora si debba modificare esclusivamente i dati del sostituto d'imposta oppure indicare l'assenza del sostituto d'imposta con gli effetti previsti per i contribuenti senza sostituto.
27.10.2025	Presentazione modelli INTRASTAT	I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT: • relativi al mese di settembre 2025, in via obbligatoria o facoltativa; • ovvero al trimestre luglio-settembre 2025, in via obbligatoria o facoltativa. I soggetti che, nel mese di settembre 2025, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano: • i modelli relativi ai mesi di luglio, agosto e settembre 2025, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa; • mediante trasmissione telematica. Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
28.10.2025	Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025	I soggetti che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025, relative ai modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era il 30.7.2025, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,39%, oltre agli interessi legali. Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento: • va effettuato entro il 31.10.2026; • comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,13%, oltre agli interessi legali. Se entro il 30.7.2025 non è stato effettuato alcun versamento, il ravvedimento operoso va effettuato: • con riferimento alla scadenza "ordinaria" del 30.6.2025 per il versamento senza la maggiorazione dello 0,4%; • entro il 31.10.2026; • con la sanzione ridotta del 3,13%, oltre agli interessi legali.
29.10.2025	Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025	I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente i versamenti delle somme dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025, relative ai modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025, la cui scadenza del termine senza la maggiorazione dello 0,4% era il 31.7.2025, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,39%, oltre agli interessi legali. Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento: • va effettuato entro il 31.10.2026; • comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,13%, oltre agli interessi legali.
31.10.2025	Trasmissione telematica Certificazioni Uniche	I sostituti d'imposta o gli intermediari abilitati devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, qualora non ancora effettuate, le "Certificazioni Uniche 2025", relative al 2024, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata (cioè redditi non dichiarabili con il modello REDDITI PF 2025, ad esempio quelle relative a soggetti diversi dalle persone fisiche con riferimento alle provvigioni o ai corrispettivi erogati dal condominio per contratti di appalto). La trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2025 deve avvenire: • utilizzando il modello "ordinario"; • nel rispetto delle previste specifiche tecniche.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
31.10.2025	Presentazione modelli 770/2025	I sostituti d'imposta devono presentare all'Agenzia delle Entrate: • il modello 770/2025; • in via telematica, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati. Ai fini dell'invio, il modello 770/2025 può essere suddiviso in un massimo di tre parti.
31.10.2025	Regolarizzazione modelli 770/2024	I sostituti d'imposta possono regolarizzare mediante il ravvedimento operoso, con riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo: • l'infedele presentazione dei modelli 770/2024, relativi al 2023; • le violazioni di omessa effettuazione delle ritenute, commesse nel 2024; • gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di ritenute del 2024. Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse: • nell'anno 2023, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo; • nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo. La regolarizzazione si perfeziona mediante: • il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni; • la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative.
31.10.2025	Trasmissione telematica delle dichiarazioni	Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati e i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare devono presentare in via telematica, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati: • il modello REDDITI 2025; • il modello IRAP 2025 (se soggetti passivi IRAP).
31.10.2025	Trasmissione telematica di alcuni quadri del modello REDDITI PF 2025	Le persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2025 devono presentare in via telematica: • alcuni quadri del modello REDDITI PF 2025 (RM, RS e RU), unitamente al relativo frontespizio, per indicare redditi o dati che non sono previsti dal modello 730/2025; il quadro AC del modello REDDITI PF 2025 deve essere presentato se non è già stato compilato il quadro K del modello 730/2025; • direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati.
31.10.2025	Spedizione modello REDDITI PF 2025 dall'estero	Le persone fisiche non residenti, non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, in alternativa alla trasmissione telematica, possono presentare il modello REDDITI PF 2025: • in forma cartacea; • mediante spedizione tramite raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
31.10.2025	Presentazione schede 2-5-8 per mille IRPEF	Le persone fisiche esonerate dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi possono presentare le schede per la destinazione: • del 2 per mille dell'IRPEF ad un partito politico; • del 5 per mille dell'IRPEF a sostegno degli enti non commerciali, degli enti della ricerca scientifica e dell'università e degli enti della ricerca sanitaria; • dell'8 per mille dell'IRPEF ad una confessione religiosa riconosciuta, oppure allo Stato per finalità di interesse sociale o umanitario. La presentazione può avvenire: • direttamente in via telematica, o avvalendosi degli intermediari abilitati; • oppure mediante consegna ad un ufficio postale.
31.10.2025	Trasmissione telematica quadro VO	I contribuenti che hanno effettuato opzioni o revoche ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA, devono presentare il quadro VO: • in allegato alla dichiarazione dei redditi; • mediante trasmissione telematica diretta o avvalendosi degli intermediari abilitati.
31.10.2025	Opzione per la determinazione dell'IRAP in base al bilancio	Le società di persone commerciali, in contabilità ordinaria, devono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'esercizio dell'opzione triennale per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole proprie delle società di capitali e degli enti commerciali (risultanze del bilancio d'esercizio), o la sua revoca: • a decorrere dall'anno 2025; • nell'ambito del modello IRAP 2025. I soggetti che hanno iniziato l'attività o derivanti da trasformazioni comunicano l'esercizio dell'opzione trasmettendo in via telematica all'Agenzia delle Entrate l'apposito modello. La revoca è possibile decorso ciascun triennio di validità dell'opzione.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
31.10.2025	Regolarizzazione modelli REDDITI 2024, IRAP 2024 e CNM 2024	Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati e i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che presentano i modelli REDDITI 2025, IRAP 2025 e CNM 2025 in via telematica entro il 31.10.2025, possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo: • l'infedele presentazione delle dichiarazioni REDDITI 2024, IRAP 2024 e CNM 2024, relative al 2023; • gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2024. Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse: • nell'anno 2023, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo; • nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo. La regolarizzazione si perfeziona mediante: • il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni; • la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative.
31.10.2025	Adempimenti persone decedute	Gli eredi delle persone decedute entro il 30.6.2025: • devono presentare in via telematica il modello REDDITI 2025 cui era obbligato il defunto; • possono regolarizzare mediante il ravvedimento operoso, in relazione all'operato del defunto, l'infedele presentazione delle dichiarazioni relative al 2023 e agli anni precedenti e gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2024 e degli anni precedenti.
31.10.2025	Registro beni ammortizzabili	I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in via telematica devono effettuare la compilazione del registro dei beni ammortizzabili.
31.10.2025	Annotazioni contribuenti in contabilità semplificata	I contribuenti in regime di contabilità semplificata che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in via telematica devono annotare nel registro acquisti ai fini IVA: • le scritture di chiusura (ratei e risconti, fatture da emettere e da ricevere, plusvalenze, sopravvenienze attive, minusvalenze, sopravvenienze passive, perdite di beni strumentali, oneri di utilità sociale, ammortamenti, accantonamenti di quiescenza e previdenza, ecc.); • il valore delle rimanenze, raggruppate in categorie omogenee per natura e per valore.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
31.10.2025	Presentazione modelli TR	I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale devono presentare all'Agenzia delle Entrate il modello TR: • relativo al trimestre luglio-settembre 2025; • utilizzando il modello approvato dall'Agenzia delle Entrate. Il credito IVA trimestrale può essere: • chiesto a rimborso; • oppure destinato all'utilizzo in compensazione nel modello F24. Per la compensazione dei crediti IVA trimestrali per un importo superiore a 5.000,00 euro annui è obbligatorio apporre sul modello TR il visto di conformità o la sottoscrizione dell'organo di revisione legale (salvo esonero in base al regime premiale ISA o per l'adesione al concordato preventivo biennale). La presentazione del modello deve avvenire: • in via telematica; • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.
31.10.2025	Registrazione contratti di locazione	Le parti contraenti devono provvedere: • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di ottobre 2025 e al pagamento della relativa imposta di registro; • al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di ottobre 2025. Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il "modello RLI", approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442. Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.